



**AGCI AGRITAL**  
ASSOCIAZIONE  
GENERALE  
COOPERATIVE  
ITALIANE

Settore Agro Ittico Alimentare

**XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA  
CAMERA DEI DEPUTATI**

**AUDIZIONE**

**PICCOLA PESCA A STRASCICO**

Roma, 11 Marzo 2010

*Via Angelo Bargoni n. 78, 00153 Roma - Tel 06.583281*

## **Piccolo strascico costiero: analisi e proposte**

La parte più consistente della flotta riconducibile al cosiddetto “piccolo strascico costiero”, caratterizzata in prevalenza da imbarcazioni che non superano i 15 GT (\*), opera nelle regioni del nord e centro Adriatico (Friuli, Veneto, Emilia Romagna e Marche), un numero di imbarcazioni non trascurabile è presente nella regione Puglia, mentre nel Tirreno questa tipologia di imbarcazioni è parimenti presente anche se in numero limitato. Va sottolineato che il piccolo strascico è un sistema di cattura che già da decenni (DPR 651 del 1978 che ha modificato l’art 110 del DPR 2 Ottobre 1968 n. 1639, che conteneva il regolamento attuativo della L.963 del 1965: disciplina della pesca marittima) è tenuto ad operare con una maglia minima del sacco di 40 mm romboidale e che, salvo deroghe, poteva pescare fuori dalla fascia delle tre miglia o ad una batimetrica comunque superiore ai 50 m, come del resto l’intero segmento dello strascico.

Nel tratto di mare da Trieste a Rimini, in considerazione della particolare conformazione geomorfologia dei fondali e della ristretta area di acque territoriali disponibile (tra Italia, Slovenia e Croazia) da più di 30 anni è attiva una flotta a strascico specificatamente autorizzata ad operare in deroga, nell’ambito delle cosiddette “pesche speciali”, entro le 3 miglia dalla costa e all’interno della batimetrica dei 50 mt. con maglie delle reti inferiori ai 40 mm. per la cattura del latterino (*Atherina boyeri*) e/o delle seppie (*Sepia officinalis*) nelle stagioni di presenza sotto costa di queste specie.

(\*) La piccola pesca non ha avuto e non ha ancora una definizione univoca. Prima dell’introduzione dei GT in Italia si definivano imbarcazioni di piccola pesca quelle entro i 10 TSL, e nel 1995 un decreto definì la piccola pesca attraverso i sistemi di cattura. Per i regolamenti UE la piccola pesca è quella esercitata da imbarcazioni di lft fino a 12 m, con la esclusione dello strascico. Nel dibattito aperto dalla CE sulla prossima riforma della Politica Comune della Pesca una più precisa definizione della piccola pesca è attualmente uno dei punti in discussione

Essendo comunque imbarcazioni che praticano lo strascico nella fascia di mare più prospiciente la costa, che è quella in cui si trovano nursery e aree di riproduzione di molte specie ittiche, questo segmento della flotta è stato da sempre considerato uno dei più impattanti sulle risorse.

Sia il piccolo strascico in deroga, che quello operante fuori delle 3 miglia è infatti dedito alla cattura di esemplari di taglia ridotta di numerose specie demersali (pesca multispecifica), alcune delle quali soggette alla taglia minima di cattura imposta in Mediterraneo dal Reg. 1626/94. Uno dei problemi più evidenti nel rispetto di queste taglie minime è, ed è sempre stata, la possibilità di catturare esemplari sottotaglia con maglie legali del sacco dello strascico (40 mm romboidale) e quindi la possibilità (frequentemente verificatasi) di sequestri ed ammende da parte dell'Autorità marittima che colpivano non solo chi esercitava la pesca illegale con maglie fuori norma, ma anche coloro che utilizzavano la maglia legale.

Per questo motivo, con il Regolamento 1967/2006 è stata introdotta la nuova maglia minima: 40 mm quadrata (non più romboidale) che si mantiene aperta durante il traino, o in alternativa la 50 mm romboidale. Il problema di queste nuove maglie minime è che generalmente presentano una capacità di cattura molto inferiore di quelle attualmente utilizzate, che forse elimina il problema del sottotaglia ma impedisce anche la cattura di specie non soggette a tali limitazioni.

Se poi si aggiunge che il nuovo regolamento non ammetterebbe deroghe oltre il limite di 1,5 miglia (ammesso che la CE accolga quella per oltrepassare il limite delle 3 miglia da richiedere con piani di gestione locali) risulta evidente che la capacità di cattura del piccolo strascico verrà ulteriormente compromessa.

Pertanto, con l'introduzione del Regolamento 1967/2006 e il termine al 31 maggio 2010 delle deroghe fino ad oggi concesse dalla Commissione Europea, relative all'uso di maglie non più consentite dal regolamento e al rispetto della distanza minima dalla costa, gran parte del segmento di flotta contraddistinto come "piccolo strascico costiero" sarà fortemente limitato nelle attività di pesca fino ad oggi esercitate che potranno risultare non più redditizie.

Anche se ciò interesserà l'intero segmento, saranno in particolar modo penalizzate le quasi 500 imbarcazioni autorizzate in alto Adriatico alle pesche speciali le quali non avranno più l'opportunità di svolgere tali attività stagionali, con la conseguenza di una considerevole riduzione del reddito delle imprese e il probabile disarmo delle imbarcazioni e sbarco degli equipaggi che ad oggi annoverano circa 2000 pescatori.

Si sottolinea poi come la fine temporale delle deroghe viene a coincidere, aggravandone l'impatto, con un periodo di crisi economica generale di cui il settore della pesca non è esente.

### **Possibili interventi finalizzati alla riconversione del piccolo strascico**

E' evidente che deroghe o proroghe del Regolamento approvato quattro anni or sono dal Consiglio UE richiederebbe che una modifica dello stesso Regolamento sia approvata dal Consiglio dei Ministri Pesca della UE a 27 Stati membri, dietro presentazione di una proposta da parte della Commissione Europea che a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona dovrebbe seguire sull'argomento la nuova procedura di co-decisione con il Parlamento Europeo.

Considerato il poco tempo che manca alla scadenza del 31 Maggio ciò è del tutto impossibile sul piano tecnico, mentre è a dir poco improbabile che si possa arrivare alla espressione di un tale orientamento da Commissione e Parlamento.

Alla luce di questa semplice considerazione, si ritiene più realistico valutare ipotesi praticabili nel rispetto delle norme comunitarie vigenti, ed indichiamo di seguito alcuni degli interventi che potrebbero essere contenuti in un **“piano di riconversione del piccolo strascico costiero”**. Tale piano dovrebbe porre in essere una serie di interventi che possano garantire una equa compensazione per le imprese una riconversione delle stesse e una alternativa di reddito per gli equipaggi che verranno sbarcati, tutto ciò in sinergia e, ripetiamo, attenendosi alle disposizioni comunitarie.

- 1) Rilasciare l'attrezzo “rete a strascico” ad imbarcazioni di nuova costruzione fino ad una stazza complessiva di 25-30 GT, realizzate dietro ritiro definitivo di due o più pescherecci con ridotto tonnellaggio provenienti dal segmento “piccolo strascico costiero”. Tale misura consentirebbe il raggiungimento, da parte dei nuovi pescherecci, di aree di pesca poste più a largo e l'iscrizione delle nuove imbarcazioni alla pesca ravvicinata. In tal senso potrebbe essere utilizzata la misura del disarmo parziale di cui all'articolo 17 del regolamento 744/2008 che consente di finanziare piani di demolizione e nuova costruzione di pescherecci, anche se solo a determinate condizioni.
  
- 2) nell'ambito dei programmi di arresto definitivo (FEP) prevedere una priorità (nei criteri di selezione) per le imbarcazioni del piccolo strascico costiero. Tale intervento deve essere necessariamente supportato da appositi fondi destinati in particolare alle Regioni fuori convergenza. Tali nuovi fondi potrebbero essere

reperiti oltre che attingendo al FEP anche da specifici contributi regionali, dal credito peschereccio, o da fondi straordinari appositamente stanziati.

- 3) prevedere la sostituzione dell'attrezzo a strascico con altri sistemi di pesca prevedendo un contributo minimo "una tantum" agli armatori che volontariamente rinunciano al sistema (come già sperimentato in Campania).
- 4) Prevedere una priorità per le imbarcazioni del piccolo strascico costiero che volessero accedere alle misure di ammodernamento del FEP con riconversione della tipologia di pesca. Anche in questo caso i fondi destinati alla misura ammodernamento, nelle regioni fuori convergenza, dovranno essere aumentati non essendo quelli ad oggi disponibili sufficienti a coprire un tale intervento.
- 5) Predisposizione da parte delle Regioni di piani di gestione locali per questo segmento di imbarcazioni con individuazione delle misure gestionali (fissazione del numero di pescherecci, delimitazione delle aree, struttura e dimensione degli attrezzi, taglia minima del pescato ecc) che consentano di utilizzare un diverso attrezzo di pesca a minore impatto. Interessante è l'approccio della Regione Liguria con l'introduzione e la regolamentazione dell'attrezzo sciabica da natante o la possibile regolamentazione della pesca del cicerello nella Regione Sicilia con l'attrezzo sciabica, con predisposizione di appositi piani di gestione.
- 6) Prevedere nell'ambito dei piani operativi delle Regioni interessate l'attivazione della compensazione socio economica, (articolo 27 del FEP lettera e) "compensazione una tantum") a favore degli imbarcati su pescherecci appartenenti al segmento piccolo strascico costiero che aderiscono alla misura

di arresto definitivo. Comunque, per prevedere nell'ambito dei medesimi piani il prepensionamento dei marittimi che ne abbiano i requisiti dovrà essere varata una specifica norma nazionale considerato che il prepensionamento nella pesca in Italia non risulta ad oggi praticabile. Inoltre l'attivazione della misura, che rientra tra quelle FEP decentrate alle Regioni, richiederebbe lo stanziamento di specifici fondi da parte di queste.

Chi invece ritenesse di proseguire l'attività di piccolo strascico dovrà comunque (come tutte le imbarcazioni operanti con questo sistema di cattura) provvedere al cambio delle maglie delle reti, operazione onerosa che rientra tra quelle ammesse a contributo FEP (art.25 punto 7), ma solo parzialmente (40%).